

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1

(Finalità)

1. La presente legge, in ossequio ai criteri di ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni previsti dalla Costituzione, è finalizzata a disciplinare il completamento delle piccole opere pubbliche rimaste incompiute nelle aree regionali del Mezzogiorno, mediante l'affidamento della realizzazione definitiva delle stesse ad una compartecipazione pubblico-privato da attuarsi mediante la stipulazione di contratti di concessione di lavori pubblici disciplinati dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE - al fine di completare, valorizzare e rendere fruibili le medesime opere incomplete.

ART. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge sono definiti:
 - a) «piccole opere pubbliche incompiute»: le infrastrutture, il cui valore economico ammonta ad un massimo di **un milione di euro**, che, anteriormente al proprio completamento, sono state finanziate esclusivamente da risorse pubbliche e hanno subito l'interruzione dell'esecuzione dei propri lavori per la loro definitiva realizzazione. Tale mancata conclusione delle opere pubbliche ha determinato la non fruibilità delle medesime da parte della collettività.

- b) «molteplicità di motivi e fattori»: le cause o le concause che hanno determinato l'interruzione dei lavori di realizzazione dell'opera pubblica. Possono integrare tali cause o concause:
- 1) la sopravvenuta mancanza di fondi pubblici;
 - 2) i sopravvenuti motivi tecnici;
 - 3) le sopravvenute nuove norme o disposizioni tecniche regionali o nazionali per la realizzazione di opere pubbliche;
 - 4) il fallimento dell'operatore economico aggiudicatario del bando di gara di cui al successivo articolo 4 ovvero **l'operatore economico che, con sentenza irrevocabile, è stato condannato ai sensi dell'articolo 16 comma 3 del decreto legislativo 231 per il reato di impresa intrinsecamente illecita.**
 - 5) **lo scioglimento dei consigli comunali per infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 143 del testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 e successive modificazioni, nei Comuni sede dell'infrastruttura stessa.**
- c) «albo delle opere pubbliche incompiute»: l'elenco ricognitivo delle opere pubbliche incompiute presenti nelle aree regionali del Mezzogiorno del territorio nazionale.

ART. 3

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la struttura tecnica di missione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblica, esclusivamente in via telematica sul proprio sito *web* istituzionale, un albo contenente l'elencazione delle piccole opere pubbliche incompiute presenti nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise. Tale

albo è ulteriormente suddiviso a livello comunale.

2. I comuni, le province, le regioni e, altresì, ove presenti, le unioni di comuni, le associazioni di comuni e le comunità montane contribuiscono a individuare e segnalare alla struttura tecnica di missione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'elenco delle piccole opere pubbliche incompiute presenti nelle aree territoriali di rispettiva competenza.
3. Le piccole opere pubbliche incompiute elencate nell'albo di cui al comma 1 sono classificate dalla struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tenendo conto dello stato di avanzamento dei lavori raggiunto prima degli interventi di cui al successivo articolo 5 da ciascuna di esse. Le medesime piccole opere pubbliche incompiute sono suddivise a seconda delle destinazioni d'uso, dell'eventuale riadattamento o del riuso a cui può essere adibita ogni singola opera pubblica incompiuta.

ART. 4

1. Entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblica, secondo le modalità di cui all'articolo 66 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e successive modificazioni, un bando di gara destinato agli operatori economici privati per il finanziamento totale o parziale, la progettazione esecutiva, il completamento dell'esecuzione delle piccole opere pubbliche incompiute e, altresì, per la gestione economica delle infrastrutture assegnate. Il termine di presentazione delle proposte da parte degli operatori economici è stabilito in relazione alle complessità dell'intervento di completamento

della piccola opera incompiuta e comunque non può essere inferiore a novanta giorni dalla data di pubblicazione del bando.

2. Il bando di gara di cui al precedente comma deve esplicitamente presentare:
 - a) le finalità di pubblico interesse perseguite attraverso il completamento della piccola opera pubblica incompiuta;
 - b) l'elenco dei requisiti soggettivi per l'ammissione alla gara per la concessione dei contratti di lavori pubblici per il completamento dell'opera pubblica incompiuta;
 - c) i termini per la ricezione delle domande di partecipazione alla gara di cui all'articolo 70 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e successive modificazioni;
 - d) le norme di garanzia della qualità di cui all'articolo 49, direttiva 2004/18 e le norme di gestione ambientale di cui art. 50, direttiva 2004/18 che i soggetti ammessi a partecipare alla gara di cui al precedente comma 1 devono rispettare;
 - e) l'indicazione delle eventuali risorse finanziarie pubbliche nazionali o comunitarie destinate al completamento delle opere pubbliche incompiute.

3. Agli operatori economici risultanti aggiudicatori del bando di gara di cui al precedente comma spetta altresì il diritto di gestire funzionalmente ed economicamente le piccole opere pubbliche completate. Tale gestione avviene mediante la prestazione di servizi pubblici, cui sono strumentali le piccole opere pubbliche completate, con tariffazione totalmente o parzialmente a carico dell'utenza. Il bando di gara di cui al precedente comma 2 stabilisce il valore massimo della tariffa richiedibile all'utenza per la prestazione di servizi pubblici erogati.

ART. 5

1. Gli operatori economici che partecipano alla gara d'appalto di cui al precedente articolo 4 presentano, entro il termine di presentazione delle proposte determinato dal medesimo bando, i programmi di intervento per il completamento delle opere pubbliche incomplete, la progettazione esecutiva dei medesimi interventi e i piani di finanziamento parziale o totale.
2. La struttura tecnica di missione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti valuta, secondo i parametri di cui al successivo comma 2, la concreta fattibilità e sostenibilità delle proposte provenienti dagli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto per l'assegnazione di contratti di lavori pubblici di cui al precedente articolo 4.
3. La valutazione delle proposte degli operatori economici per il finanziamento totale o parziale, la progettazione esecutiva, il completamento dell'esecuzione delle piccole opere pubbliche incompiute è svolta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 83, comma 1 di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.
4. La valutazione delle proposte di cui al comma 1 è operata su parametri costruttivi, urbanistici e ambientali, nonché della qualità progettuale, della funzionalità, della fruibilità dell'opera, dell'accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, dei tempi di ultimazione dei lavori della concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento delle stesse.